

Regolamento per le operazioni con parti correlate

Il presente Regolamento, adottato dalla Spoleto Credito e Servizi (di seguito “Società”) definisce le linee guida e i criteri per l'identificazione delle operazioni con "**parti correlate**" e fornisce i principi di comportamento per l'effettuazione di tali operazioni al fine di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle medesime.

Art. 1 – Definizioni

Parti correlate

Per l'individuazione delle "parti correlate" si assume la nozione fornita dal principio contabile internazionale IAS 24 e richiamata dal “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti” , nonché la delibera CONSOB 17221 del 12 marzo 2010.

Pertanto, sono da intendersi parti correlate:

- a. i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
 - controllano la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo;
 - detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - controllano congiuntamente la Società;
- b. le società collegate alla Società;

- c. le joint venture cui partecipa la Società;
- d. i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate;
- e. gli stretti familiari dei soggetti indicati ai precedenti punti a) o d);
- f. i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti d) o e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- g. i fondi pensione per i dipendenti e i dirigenti della Società o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.

Ai fini di quanto indicato nella suddetta definizione si precisa che:

- per “controllo” si intende quello previsto dall’articolo 93 del TUF;
- per “collegamento ed influenza notevole” si intendono quelli previsti dall’articolo 2359, terzo comma, del codice civile;
- per “dirigenti con responsabilità strategiche” si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa. A tal riguardo, sono compresi tra i “dirigenti con responsabilità strategica”:
 - i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
 - il Direttore della Società e, in genere, il personale inquadrato nella Categoria dei “Dirigenti”;
 - i dirigenti con responsabilità strategiche delle Società controllate dalla Società, come di volta in volta individuati dai rispettivi organi amministrativi e comunicati alla Società;
 - i dirigenti con responsabilità strategiche delle Società controllanti della Società, come individuati dall’organo amministrativo delle stesse e comunicati alla Società.

- per stretti familiari si intendono coloro dai quali ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Tali si considerano:
 - il coniuge non legalmente separato, il convivente e i figli, anche del coniuge o del convivente;
 - le ulteriori persone a carico del soggetto interessato, del coniuge e del convivente.

Operazioni con parti correlate

Le operazioni che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Ai fini della classificazione di seguito proposta, si intende un'unica operazione l'insieme di operazioni che risultino tra di loro collegate nell'ambito di un medesimo disegno strategico o programma esecutivo.

Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società.

Le "operazioni di maggiore rilevanza" sono tutte le operazioni nelle quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione (ovvero, insieme di operazioni collegate), risulti superiore alla soglia del 5%:

- **l'indice di rilevanza del controvalore** : che attualmente, per la nostra società non deve superare il massimo di Euro 4.170.000,00;

- **l'indice di rilevanza dell'attivo:** che attualmente, per la nostra società non deve superare il massimo di Euro 5.780.000,00

- **l'indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisti. Le operazioni che superano i limiti sopra indicati, debbono obbligatoriamente formare oggetto di informativa al mercato, nei termini e con le modalità di cui all'art. 71 bis del regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e che presentano tratti di atipicità e/o inusualità in quanto (i) non rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali; ovvero (ii) sono effettuate a condizioni, in termini sostanziali, non conformi a quelle usualmente applicate; ovvero (iii) presentano elementi di criticità in relazione ad altri aspetti dell'operazione.

Operazioni ordinarie

Tutte le operazioni che non risultino classificabili tra quelle di maggiore o minore rilevanza e siano riconducibili all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

Art. 2 – Vigilanza sul rispetto del Regolamento

Il Collegio Sindacale della Società vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e ne riferisce nella relazione all'Assemblea della Società di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.

I componenti degli organi di amministrazione, il Direttore Generale ed i dirigenti della Società informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento, di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio.

Art. 3 – Deliberazioni in materia di operazioni effettuate con parti correlate

Tutte le operazioni con parti correlate, *di maggiore rilevanza, di minore rilevanza* e quelle "ordinarie" che non rientrano fra quelle usuali e/o a condizioni standard, restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con "parti correlate"

Nelle ipotesi di operazioni *di maggiore rilevanza* e di operazioni *di minore rilevanza, ed "ordinarie"* che non rientrano fra quelle usuali e/o a condizioni standard

- a) prima dell'approvazione dell'operazione, almeno due amministratori non esecutivi, non correlati ed indipendenti, devono esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, se ritenuto necessario facendosi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- b) al Consiglio di Amministrazione prima della delibera sull'operazione ed ai soggetti indicati nella lettera a) devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni

dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro;

- c) i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- d) almeno trimestralmente dovrà essere fornita al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni;
- e) fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, deve essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si sia eventualmente ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito Internet della società.

2. l'ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti indicati nel comma 1, lettera b non potrà superare gli Euro 3.000.

Qualora la correlazione intercorra con un Amministratore o comunque un Amministratore abbia un interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione, egli ne informa tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio e si allontana dalla riunione consiliare in vista della deliberazione. Nei casi di specie, così come in ogni altra ipotesi in cui la correlazione sia con un dirigente con responsabilità strategiche o comunque un dirigente con responsabilità strategiche abbia un interesse anche

potenziale o indiretto nell'operazione, la delibera del Consiglio di Amministrazione è assunta con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 5- Obblighi informativi in materia di operazioni effettuate con parti correlate

Informazioni in merito all'individuazione delle parti correlate

Con periodicità annuale,

- i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate;
 - i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
 - controllano la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo;
 - detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - controllano congiuntamente la Società,
- trasmettono alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come "parte correlata". Qualsiasi variazione in corso d'anno delle informazioni/dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata alla Società dai predetti soggetti.

Per l'attuazione del Regolamento, la Società predispone e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle "parti correlate" che viene portato a conoscenza delle strutture centrali e periferiche e delle società collegate, controllanti e controllate.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a rendere note, nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ., le operazioni con parti correlate compiute nel corso dell'esercizio.

Informazioni al Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in merito alle operazioni con parti correlate concluse nel corso del trimestre, nonché in merito allo stato di attuazione – alla data di chiusura del trimestre – delle operazioni con parti correlate, la cui esecuzione, in considerazione delle loro caratteristiche, sia differita nel tempo o sia periodica.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle comunicazioni al Collegio Sindacale di cui al precedente capoverso, riferisce, in particolare, in merito (i) all'interesse sotteso all'operazione con parti correlate, (ii) alla natura della correlazione, nonché (iii) alle modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni, anche economici, di realizzazione), avendo riguardo ai procedimenti valutativi eventualmente seguiti.

Consiglieri indipendenti

Ai fini del presente Regolamento, si presumono *non indipendenti*, quegli amministratori che:

- Direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllano la società o sono in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole.

- Partecipano ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

- sono/ sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo della società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la società.

- sono/ sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

- sono stati amministratori della Società per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici anni.

- direttamente o indirettamente hanno/hanno avuto nell'esercizio precedente, una relazione commerciale, finanziaria o professionale stabile e continuativa e di importo significativo:

con la società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo.

con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo.

- sono/sono stati nei precedenti esercizi, lavoratori dipendente della società, di una sua controllata, o di uno degli esponenti di rilievo.

- Hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria.

- Rivestono la carica di amministratore esecutivo in altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore.

- sono soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società.
- sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi. Tali si considerano: il coniuge non legalmente separato, il convivente e i figli anche del coniuge o del convivente le ulteriori persone a carico dell'Amministratore, del coniuge e del convivente.

Nota: Ai fini della presente dichiarazione, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del collegio, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato

Art. 6 - Disposizioni finali

Il Direttore è incaricato di dare esecuzione al Regolamento, provvedendo a tutto quanto necessario, utile o opportuno allo scopo e curando in particolare che la Società si adegui ai principi descritti nel Regolamento stesso.

Ai dirigenti con responsabilità strategiche è consegnata copia del presente Regolamento. I predetti soggetti sono tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna, specifica dichiarazione (Allegato 1), al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione del Regolamento, restando, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui al presente Regolamento sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi del predetto modulo.

Ogni qualvolta il Regolamento sia stato modificato e/o integrato, copia del Regolamento stesso, come integrato e/o modificato, è consegnato ai dirigenti con responsabilità strategiche.

